

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4240

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MACCHIAVELLI, BRANDI, AMADEI GIUSEPPE, BALDANI GUERRA,
CROCCO, DI PIAZZA, FABBRI RICCARDO, MASSARI, LANDI**

Presentata l'11 luglio 1967

Esercizio del diritto di voto da parte dei marittimi imbarcati

ONOREVOLI COLLEGHI! — In occasione delle elezioni avviene che la maggior parte dei marittimi imbarcati non possa votare.

Ad eccezione dei marittimi che si trovano fuori residenza per motivi di imbarco nei porti nazionali e che possono perciò avvalersi della facoltà di votare nel comune ove si trovano, gli altri non possono materialmente esprimere il proprio voto o perché le navi sulle quali sono imbarcati sono in navigazione o perché si trovano in un porto estero.

Occorre considerare che nel 1965 risultavano imbarcati circa 55.000 marittimi. Anche se volessimo ammettere ottimisticamente che il 30 per cento circa possa trovarsi, in tempo di elezioni, in porti nazionali e quindi nella possibilità di votare, dovremmo poi riconoscere che la residua quantità di circa 40.000 marittimi è esclusa da tale possibilità trovandosi, per causa di forza maggiore, lontano dai nostri porti.

Il numero dei marittimi che è costretto a rinunciare al diritto di voto è perciò ragguardevole e tale da costituire motivo a ricercare, nello spirito della Costituzione, una soluzione che consenta la più ampia possibilità di espressione del voto.

I marittimi delle principali marine mondiali possono esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni politiche. I sistemi adottati, con particolari modalità varianti di paese in paese, consentono il voto o attraverso

la delega (Francia, Gran Bretagna) o per posta (USA, Gran Bretagna) o attraverso la situazione di seggi elettorali a bordo (Svezia, Norvegia).

La nostra proposta adotta questo ultimo sistema che costituzionalmente sembra essere il più corretto e che, per le difficoltà di ordine tecnico che introduce, è stato limitato alle elezioni politiche anche per il rilievo maggiore che esse assumono.

Essa prevede all'articolo 1 che venga istituita una sezione elettorale su ogni nave battente bandiera italiana sulla quale siano imbarcati almeno 15 marittimi aventi la qualità di elettori.

Il problema della circoscrizione elettorale è stato risolto attribuendo i voti espressi alla circoscrizione in cui si trova il compartimento di iscrizione della nave o al collegio in cui ha sede la competente capitaneria di porto per le elezioni del Senato.

È noto che la maggior parte delle navi fanno capo ad un limitato numero di compartimenti, ma tenuto conto che le innovazioni della proposta riguardano soltanto le elezioni politiche non sembra che da ciò le varie situazioni politiche locali possano essere sensibilmente influenzate.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono la procedura per la consegna dei certificati elettorali attraverso la capitaneria di porto; negli articoli 5

e 6 è indicato il modo di formazione della lista elettorale di bordo e la sua trasmissione ai sindaci dei comuni dei marittimi in essa compresa.

Altra questione è quella della consegna del materiale elettorale: a tale proposito (articolo 7) la proposta distingue tra il materiale che specificamente occorre per una data elezione e quello che è sempre necessario in occasione di elezioni e che potrebbe far parte della dotazione della nave (urne, matite, ecc.). Circa la costituzione del seggio, l'articolo 8 ne determina la composizione e l'articolo 9 introduce alcune norme che scaturiscono dalle esigenze imposte dalla navigazione.

Si teme che lo svolgimento di elezione a bordo possa turbare il buon andamento della navigazione: sarebbe grave torto ai marittimi

se non li reputassimo capaci di contenere la loro passione politica che invece potrebbe risentire del particolare rammarico di chi, per lo svolgersi del proprio lavoro, si vede privato di un diritto il cui esercizio va invece garantito.

L'articolo 10 prevede la procedura di trasmissione dei voti e l'articolo 11 richiama la legge elettorale generale.

Onorevoli colleghi, auspichiamo vivamente che le ragioni che ci hanno indotto a presentare la proposta di legge siano tali da meritare il vostro consenso.

Esso consentirà ai marittimi imbarcati di partecipare più intensamente alla vita democratica del paese, senza rifugiarsi nell'amara consolazione di veder giustificata la mancata partecipazione alle elezioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In occasione delle elezioni politiche su ogni nave maggiore battente bandiera italiana che abbia un equipaggio di almeno 15 persone e non si trovi in un porto italiano, viene istituita una sezione elettorale ogni 500 marittimi imbarcati, elettori.

ART. 2.

La sezione elettorale è iscritta nella circoscrizione elettorale ove ha sede il compartimento marittimo nel quale è immatricolata la nave agli effetti delle elezioni per la Camera dei Deputati e nel collegio ove ha sede la relativa capitaneria di porto agli effetti delle elezioni per il Senato della Repubblica.

ART. 3.

Il comandante della nave, non appena abbia notizia della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, deve chiedere telegraficamente i certificati elettorali dei marittimi imbarcati ai sindaci competenti che li trasmetteranno alla capitaneria di porto competente o forniranno ragione della mancata trasmissione.

ART. 4.

La capitaneria inoltra i certificati elettorali per via consolare — senza indugio e con

il mezzo più rapido — al comandante della nave il quale provvederà alla immediata consegna mediante notificazione a mezzo degli uffici di bordo. Nel caso in cui detti certificati non potessero essere utilmente e tempestivamente inoltrati, la capitaneria trattiene il certificato, inviandone copia telegrafica che costituisce ad ogni effetto il certificato elettorale.

Il comandante darà immediata notizia alla capitaneria dell'avvenuta consegna al destinatario del certificato telegrafico.

ART. 5.

Il comandante provvede alla compilazione, in base ai certificati pervenuti, della lista elettorale da trasciversi, in ordine alfabetico, sul giornale nautico — parte 1^a. Nel caso di istituzione di più sezioni elettorali, i marittimi imbarcati sono divisi tra le stesse in numero eguale e in ordine alfabetico.

ART. 6.

La lista elettorale viene trasmessa — senza indugio e con il mezzo più rapido — alla capitaneria che curerà l'immediato inoltro ai rispettivi comuni dell'elenco dei marittimi in essa compresi.

Tale elenco sarà trasmesso dai sindaci dei comuni, prima dell'inizio delle operazioni di voto, ai rispettivi presidenti di seggio che ne prenderanno nota nelle liste di sezione, a fianco dei relativi nominativi.

ART. 7.

Le prefetture provvedono ad inviare alla capitaneria di porto, per ogni sezione elettorale istituita a bordo, tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati, tre copie del manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati con i relativi contrassegni e numero di ordine e il pacco delle schede con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute.

La Capitaneria inoltra detto materiale per via consolare — senza indugio e con il mezzo più rapido — al comandante della nave che deve essere già stato fornito di tutto ciò che è necessario alla istituzione del seggio a bordo.

ART. 8.

Il comandante della nave costituisce il seggio e ne è presidente. Il secondo ufficiale o commissario è il vicepresidente, l'ufficiale più giovane è il segretario. Gli scrutatori sono,

oltre al nostromo di coperta, il più anziano elettore delle sezioni camera, macchine, coperta, cucina.

Qualora fosse necessario istituire il secondo seggio, spetta al comandante determinare le qualifiche dei componenti.

ART. 9.

Il comandante, per esigenze di navigazione, può fissare un orario di votazione diverso da quello previsto normalmente, purché le urne rimangano aperte il tempo sufficiente per esaurire le operazioni elettorali.

Egli può disporre altresì che i marittimi accedano alle urne fuori del loro turno di servizio.

ART. 10.

Il presidente di seggio, adempite le formalità di legge, telegrafa immediatamente alla capitaneria i risultati delle elezioni e provvederà a far trascrivere i risultati nel giornale nautico — parte 1^a — e ne invierà una copia insieme ai documenti dell'avvenuta votazione alla capitaneria che provvederà agli ulteriori adempimenti.

ART. 11.

Per quanto non contemplato nella presente legge si applicano le norme di cui al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni) e quelle per la elezione del Senato della Repubblica (legge 6 febbraio 1948, n. 29 e successive modificazioni).